

REGOLAMENTO “OPEN LEGISLATION”

ELSA Trento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L’Open Legislation (di seguito “OL”) è una simulazione del funzionamento di una commissione parlamentare in sede deliberante volta alla formazione di un atto normativo, tale è promossa da ELSA Trento.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo di ELSA Trento (di seguito “Consiglio Direttivo”) può nominare al suo interno un Comitato Organizzatore per la NC; tale Comitato si occupa dell’organizzazione generale della simulazione ed è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del lavoro svolto.

Art. 3

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme al Decision Book di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base della OL.
2. Eventuali modifiche di tale Regolamento dovranno essere tempestivamente comunicate ai partecipanti alla OL.

Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo (o il Comitato Organizzatore) della Open Legislation si avvale di un Comitato Scientifico per l’individuazione e l’enucleazione della tematica oggetto della competizione e – con funzione di Collegio Giudicante - per la valutazione delle capacità di negoziazione, di scrittura legislativa e per quanto concerne le capacità comunicative.
2. Il Comitato Scientifico è composto da professionisti, accademici od esperti nella materia tematica trattata e/o nell’ambito della scrittura legislativa e del diritto pubblico.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE

Parte I: Partecipazione alla competizione

Art. 5

1. La partecipazione all’Open Legislation è aperta ai singoli, i quali come tali si iscriveranno. L’ammissione è discrezione del Comitato Organizzativo sulla base della disamina di lettera motivazionale degli aspiranti partecipanti. L’iscrizione ad ELSA non è necessaria, ma rappresenta un requisito preferenziale nella selezione.
2. Il numero massimo di partecipanti è fissato a quota di limite di 20 (venti) persone.
3. La composizione delle squadre (partiti politici) e relativa assegnazione degli orientamenti è discrezione del Comitato Organizzatore.
4. I membri del Comitato Organizzatore della OL e del Consiglio Direttivo di ELSA Trento sono esclusi dalla partecipazione a scopo competitivo.

Art. 6

1. L’iscrizione di ciascun aspirante partecipante deve avvenire utilizzando l’apposito contatto di posta elettronica indicato nel materiale pubblicitario diffuso in via cartacea e telematica (mailing list, social network, sito web) dal Consiglio Direttivo.
2. Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere le generalità del candidato al progetto: nome, cognome, facoltà, anno di corso, eventuale adesione ad ELSA Trento; si dovrà allegare lettera motivazionale. Tale comunicazione deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito e comunicato dal Consiglio Direttivo.
3. A seguito della chiusura delle iscrizioni il Comitato Organizzatore valuterà le lettere motivazionali e comunicherà gli esiti nel più breve tempo possibile.

Art. 7

1. L'iscrizione è libera.
2. In caso di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento, non potranno esser riconosciuti i crediti formativi universitari assegnati dalla Facoltà di Giurisprudenza ai partecipanti all'iniziativa su delibera del Consiglio di Dipartimento. Se fatto in tempi utili, è consentita la sostituzione sulla base della graduatoria interna del Comitato Organizzatore.
3. Eventuali cambiamenti dei componenti della squadra verranno comunicati ai soggetti interessati da parte del Consiglio Direttivo o dal Comitato Organizzatore.

Art. 8

1. L'oggetto della competizione è costituito da una tematica su cui la commissione deve legiferare.
2. Gli orientamenti politici, determinanti per la stesura dei rispettivi disegni di legge, sono resi noti al momento dell'assegnazione delle squadre.

Art. 9

1. Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Consiglio Direttivo (o Comitato Organizzatore).
2. Il Consiglio Direttivo o il Comitato Organizzatore trasmetterà prontamente alle squadre partecipanti i chiarimenti.
3. È fatto il più stretto divieto di consultare in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico pena l'esclusione dal concorso.

Parte II: Simulazione

Art. 10

1. I premi istituiti sono per il Miglior Disegno di Legge (premio alla squadra), il Miglior Oratore ed il Miglior Parlamentare (premi ai singoli). Eventuali altre menzioni possono esser fatte sulla base della discrezionalità valutativa del Comitato Scientifico.
2. Si riconosce come allegato del presente regolamento il "Manuale Procedurale" dell'iniziativa, il quale viene messo a disposizione per dare idea dello svolgimento pratico dell'iniziativa e fornire consigli generali (e annotazioni) ai partecipanti.
3. Il Comitato Organizzatore – al fine della buona riuscita dell'evento – parteciperà **in modo non competitivo** all'interno del concorso fungendo da Presidenza della Commissione (presiedendo e moderando i lavori d'aula) oltretutto da Commessi d'Aula (supporto logistico e servizio d'ordine).

Art. 11

[omissis]

Art. 12

[omissis]

Art. 13

[omissis]

PARTE V – Svolgimento della Finale e proclamazione dei vincitori

Art. 14

All'esito dell'evento, il Comitato Scientifico proclama a maggioranza per ciascuna categoria di premio istituita i relativi assegnatari.

Art. 15

1. Ad ogni partecipante ELSA Trento rilascia un attestato di partecipazione.
2. Per il riconoscimento dei crediti formativi universitari agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento sarà obbligatoria la sottoscrizione di

foglio firma per certificare la presenza sia durante il concorso sia durante il seminario riguardante la redazione degli atti normativi che verrà organizzato in vista del concorso.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Art. 17

Tutti i partecipanti sono altresì tenuti all'osservanza del presente Regolamento, di cui dichiarano di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla competizione. In caso di grave violazione, ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore dell'OL) adotta i provvedimenti del caso, inclusa la squalifica.

Art. 18

1. I partecipanti possono sottoporre ad ELSA Trento ogni questione concernente il presente Regolamento. ELSA Trento (o in sostituzione, il Comitato Organizzatore) è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del medesimo. Le sue decisioni sono insindacabili.
2. Sono altresì insindacabili le valutazioni del Comitato Scientifico.